



# VADEMECUM ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2022

## COMUNE DI ABBIATEGRASSO

Questa è una GUIDA che rappresenta un aiuto pratico per coloro che intendono impegnarsi nella competizione elettorale. Le informazioni contenute potrebbero subire variazioni in caso di modifiche normative.

In ogni caso, è sempre opportuno fare riferimento alle indicazioni ufficiali della guida ministeriale

## Sommario

§ 1. Stato del documento.....	2
§ 2. Normativo di riferimento .....	2
§ 3. Composizione del consiglio comunale e durata.....	2
§ 4. Data elezioni .....	3
§ 5. Candidati .....	3
§ 6. Elenco documenti necessari .....	4
§ 6.1. Dichiarazione di presentazione della lista – atto principale .....	5
§ 6.2. Dichiarazione di presentazione della lista – atto separato .....	5
§ 6.3. Certificati attestanti che i presentatori delle liste dei candidati sono iscritti nelle liste elettorali6	
§ 6.4. Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco e della candidatura alla carica di consigliere comunale .....	6
§ 6.5. Accettazione della candidatura alla carica di sindaco: .....	6
§ 6.6. Accettazione della candidatura alla carica di consigliere comunale: .....	7
§ 6.7. Certificati attestanti che i candidati sono elettori .....	7
§ 6.8. Candidatura a consiglieri di cittadini di altro stato dell’unione europea (d. lgs. 12 aprile 1996 n. 197) .....	7
§ 6.9. Contrassegno di lista.....	8
§ 6.10. Programma amministrativo.....	9
§ 6.11. Dichiarazione dei delegati di lista per il collegamento con il candidato alla carica di sindaco 9	
§ 6.12. Designazione del mandatario elettorale .....	9
§ 7. Modalità per la materiale presentazione della lista .....	9
§ 8. Termini, iniziali e finali, per la presentazione delle candidature .....	10
§ 9. Pubblicazione del Curriculum Vitae e del Certificato Penale dei Candidati sui Siti Internet	10
§ 10. Esenzione dall’imposta.....	11

## § 1. Stato del documento

Revisione	Data	Descrizione	Pagine
00	15/04/2022	Prima emissione	Tutte
01	07/05/2022	Aggiornamento n. sottoscrittori e obbligo presentazione bilanci preventivi	4 – 5

## § 2. Normativo di riferimento

Le principali fonti normative che disciplinano le elezioni degli organi degli Enti Locali sono:

- decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;
- legge 25 marzo 1993 n. 81 e relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132 e con le integrazioni della legge 30 aprile 1999, n. 120;
- decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- legge 23 novembre 2012, n. 215;
- decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235
- Istruzioni del Ministero dell'interno per la presentazione e l'ammissione delle candidature (ultima edizione marzo 2022) disponibile a questo link esterno: [Pubblicazione n.1 - Elezioni amministrative - Ed. marzo 2022 | Documentazione | Dipartimento per gli affari interni e territoriali \(interno.gov.it\)](#)
- Aggiornamento Istruzioni del Ministero dell'interno per la presentazione e l'ammissione delle candidature (maggio 2020) disponibile a questo link esterno: [Aggiornamento Pubblicazione n. 1 Elezioni amministrative - Maggio2022.pdf](#)

### NOVITA' ANNO 2021:

- legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 art. 38 bis – Semplificazioni in materia di procedimenti elettorali attraverso la diffusione delle comunicazioni digitali con le pubbliche amministrazioni.

## § 3. Composizione del consiglio comunale e durata

Il Consiglio comunale è composto dal Sindaco e da un numero di Consiglieri comunali determinato in corrispondenza della popolazione.

Al Comune di **ABBIATEGRASSO**, avendo una popolazione superiore a 30.000 abitanti, sono assegnati **24** Consiglieri da eleggere.

La durata del mandato amministrativo è di 5 anni.

## § 4. Data elezioni

La data delle elezioni è stabilita dal Ministero dell'Interno non oltre il 55° giorno precedente quello della votazione.

**DOMENICA 12 giugno 2022 DALLE ORE 7.00 ALLE ORE 23.00**

Eventuale turno di ballottaggio:

**DOMENICA 26 giugno 2022 DALLE ORE 7.00 ALLE ORE 23.00**

Il primo turno si svolgerà in concomitanza con i cinque referendum abrogativi.

## § 5. Candidati

Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare all'atto della presentazione della candidatura il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio comunale.

La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.

Ogni lista può comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi.

**Per il Comune di ABBIATEGRASSO ogni lista dovrà avere un numero di candidati compreso tra 16 e 24.**

Nelle liste dei candidati nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi. Possono candidarsi tutti gli elettori di qualsiasi comune della Repubblica (che abbiano compiuto 18 anni il giorno delle votazioni) e che non si trovino in alcuna delle cause di ineleggibilità o incompatibilità.

Tabella 1 - Candidati e proporzione di genere

Fascia di popolazione	Numero dei consiglieri comunali da eleggere e NUMERO MASSIMO dei candidati di ogni lista determinato dalla legge	NUMERO MINIMO dei candidati della lista stabilito dalla legge	Determinazione del numero dei candidati Corrispondente al numero minimo di ogni lista con eventuale arrotondamento	Quote di genere determinate sul NUMERO MASSIMO COMPLESSIVO dei candidati che è possibile presentare		Quote di genere determinate sul NUMERO MINIMO COMPLESSIVO dei candidati che è possibile presentare	
				2/3 genere maggiormente rappresentato	1/3 genere meno rappresentato	2/3 genere maggiormente rappresentato	1/3 genere meno rappresentato
Comuni con popolazione superiore a 30mila abitanti	24	2/3	16	16	8	10	6

## **§ 6. Elenco documenti necessari**

Per la presentazione delle candidature, è necessaria la presentazione dei seguenti documenti:

- DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DELLA LISTA – ATTO PRINCIPALE
- DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DELLA LISTA – ATTO SEPARATO
- CERTIFICATI ELETTORALI DEI PRESENTATORI (SOTTOSCRITTORI) DELLA LISTA (ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE DI ABBIATEGRASSO)
- DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI SINDACO
- DICHIARAZIONE DEI DELEGATI DI LISTA PER IL COLLEGAMENTO CON IL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO
- DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE
- CERTIFICATI ELETTORALI DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO E DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE (ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI DI UN COMUNE DELLA REPUBBLICA)
- CONTRASSEGNO DI LISTA 3 COPIE PER FORMATO – DIAMETRO 10 CM E DIAMETRO 3 CM – SU CARTA LUCIDA E SU SUPPORTO INFORMATICO NEI FORMATI “JPEG E PDF”
- PROGRAMMA AMMINISTRATIVO;
- EVENTUALE: DESIGNAZIONE DEL MANDATARIO ELETTORALE;
- EVENTUALE: AUTORIZZAZIONE ALL’USO DEL SIMBOLO DI UN PARTITO, MOVIMENTO, GRUPPO POLITICO SE UTILIZZATO.
- BILANCIO PREVENTIVO DELLE SPESE DI CUI ALL'ART. 30, COMMA 2, DELLA LEGGE 25 MARZO 1993, N. 81 E ALL’ART. 7-TER DEL VIGENTE STATUTO DEL COMUNE DI ABBIATEGRASSO.

**N.B. nel procedimento elettorale preparatorio non sono ammesse:**

- l’autocertificazione dell’iscrizione nelle liste elettorali;
- le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà;
- la presentazione di documenti mediante fax o posta elettronica. (Parere del Consiglio di Stato prima sezione 1232/00 del 13 dicembre 2000)
- la proroga della validità del certificato di iscrizione nelle liste elettorali mediante autocertificazione dell’interessato in calce al documento (art. 15 della legge 183/2011).

**LEGGE 58/2021: la designazione dei rappresentanti di lista può essere effettuata, oltre che nelle forme già previste dalla normativa, anche ENTRO IL GIOVEDÌ ANTECEDENTE LA VOTAZIONE (quindi 9 giugno 2022) mediante PEC all'indirizzo: [comune.abbiategrasso@legalpec.it](mailto:comune.abbiategrasso@legalpec.it)**

**In caso di trasmissione via PEC la dichiarazione non è sottoposta ad obbligo di autentica quando la stessa non sia firmata digitalmente o con altro tipo di firma elettronica qualificata.**

### **§ 6.1. Dichiarazione di presentazione della lista – atto principale**

La lista dei candidati va presentata con apposita dichiarazione scritta.

La dichiarazione deve contenere anche l'indicazione di due delegati incaricati ad assistere alle operazioni di sorteggio delle liste, nonché di dichiarare il collegamento con il candidato alla carica di sindaco e di designare i rappresentanti di lista presso ogni seggio elettorale e presso l'Ufficio centrale.

**La dichiarazione, per il Comune di ABBIATEGRASSO (popolazione compresa tra i 20.0001 e 40.000) abitanti deve essere sottoscritta da non meno di 175 a non più di 350 elettori. AGGIORNAMENTO** ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del DL n. 41 del 04 maggio 2022 limitatamente alle elezioni comunali dell'anno 2022, il numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste e candidature è ridotto ad un terzo. **Pertanto per le elezioni del Consiglio Comunale di Abbiategrasso il numero minimo è pari a 59 sottoscrittori.**

Le sottoscrizioni e le autenticazioni sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente al termine finale fissato per la presentazione delle candidature.

Le persone che sottoscrivono una lista non possono essere candidate nella medesima lista.

Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista (ammenda da 200 a 1.000 euro) (articoli 28, quinto comma, 32, quinto comma, e 93 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, come modificato dall'art. 1 della legge n. 61 del 2004).

La firma degli elettori sottoscrittori deve essere apposta su appositi moduli ciascuno riportanti:

- il contrassegno di lista;
- il nome, il cognome, luogo e data di nascita dei candidati;
- il nome e cognome, luogo e data di nascita di ognuno dei sottoscrittori.

**La firma di ogni sottoscrittore deve essere autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge n. 53/1990 e redatta con le modalità di cui all'art. 21 comma 2 del DPR 445/2000.**

**ART. 38 BIS C. 8 D.L 77/2021 CONVERTITO CON LEGGE 108/2021: elimina la necessità della preventiva comunicazione da parte del Consigliere Comunale al Sindaco della propria disponibilità ad effettuare le autentiche.**

### **§ 6.2. Dichiarazione di presentazione della lista – atto separato**

Gli atti separati sono modelli necessari per raccogliere tutte le firme previste che non possono essere contenute nel modello principale, ogni modulo deve riportare: il contrassegno di lista, il nome, il cognome, luogo e data di nascita dei candidati, nonché il nome e cognome, luogo e data di nascita di ognuno dei sottoscrittori.

### **§ 6.3. Certificati attestanti che i presentatori delle liste dei candidati sono iscritti nelle liste elettorali**

Ogni lista di candidati deve essere corredata dei certificati comprovanti l'iscrizione dei sottoscrittori alle liste elettorali del Comune di Abbiategrasso.

Tali certificati potranno essere anche collettivi e saranno rilasciati dagli uffici comunali entro ventiquattro ore dalla richiesta.

Non è ammessa l'autocertificazione.

**ART. 38 BIS C. 3 D.L 77/2021 CONVERTITO CON LEGGE 108/2021: I certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei sottoscrittori e dei candidati possono essere richiesti anche tramite posta elettronica certificata o da servizio elettronico di recapito certificato qualificato da:**

- segretario/presidente/legale rappresentante del partito o movimento politico;
- da un suo delegato.

Se la richiesta è effettuata da un delegato, deve essere accompagnata dalla delegata firmata digitalmente del segretario/presidente/legale rappresentate del partito o movimento politico.

In ogni caso la richiesta deve essere accompagnata da copia del documento di identità del richiedente.

In caso di richiesta via Pec/servizio elettronico di recapito certificato qualificato, il Comune rilascerà nel termine improrogabile di 24 ore i certificati richiesti in formato digitale tramite Pec che costituiscono copie conformi all'originale e possono essere utilizzati per la presentazione delle liste nel formato in cui sono stati trasmessi dall'amministrazione comunale.

La conformità all'originale delle copie analogiche dei certificati elettorali ricevuti in forma digitale viene attestata:

- dal soggetto che ne ha fatto richiesta oppure da un suo delegato;
- con dichiarazione autografa autenticata resa in calce alla medesima copia analogica dei certificati. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni i soggetti previsti dall'art. 14 della legge n. 53/1990.

### **§ 6.4. Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco e della candidatura alla carica di consigliere comunale**

Con la lista deve essere presentata la dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ogni candidato, sia alla carica di Sindaco, sia alla carica di Consigliere comunale.

### **§ 6.5. Accettazione della candidatura alla carica di sindaco:**

L'accettazione della candidatura alla carica di Sindaco **deve contenere:**

- l'accettazione della candidatura;
- il collegamento con la lista o le liste presentate per l'elezione del consiglio comunale;

- la dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell’art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 44, nella quale si attesta che il candidato medesimo non si trova in alcuna delle cause di incandidabilità previste dalla legge;
- la dichiarazione di non essersi candidato sindaco in altri comuni.

#### **§ 6.6. Accettazione della candidatura alla carica di consigliere comunale:**

L’accettazione della candidatura alla carica di consigliere comunale **deve contenere:**

- l’accettazione della candidatura;
- la dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell’art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 44, nella quale si attesta che il candidato medesimo non si trova in alcuna delle cause di incandidabilità previste dalla legge;
- di non avere accettato la candidatura per un’altra lista per il medesimo consiglio, né in più di due comuni in caso di elezioni che avvengano lo stesso giorno e di non essere Consigliere in carica di altro Comune.

**La firma dei candidati deve essere autenticata, di seguito alla sottoscrizione, ai sensi dell’art. 14 della legge n. 53/1990 e redatta con le modalità di cui all’art. 21 comma 2 del DPR 445/2000.**

Per i candidati che si trovino all'estero l'autenticazione deve essere effettuata da una Autorità Diplomatica o Consolare italiana.

#### **§ 6.7. Certificati attestanti che i candidati sono elettori**

L’atto di presentazione deve essere corredato dei certificati nei quali si attesta che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica.

Valgono le regole indicate nel paragrafo Certificati attestanti che i presentatori delle liste dei candidati sono iscritti nelle liste elettorali

#### **§ 6.8. Candidatura a consiglieri di cittadini di altro stato dell’unione europea (d. lgs. 12 aprile 1996 n. 197)**

I cittadini dell’Unione Europea candidati alla carica di consigliere comunale deve produrre, oltre alla documentazione richiesta ai cittadini italiani:

- dichiarazione contenente l’indicazione della cittadinanza, dell’attuale residenza e dell’indirizzo nello Stato di origine;
- un attestato in data non anteriore a tre mesi rilasciato dell’Autorità amministrativa competente del suo stato di origine dal quale risulti che non è decaduto dal diritto di eleggibilità in regola con le prescritte legalizzazioni se richieste.
- il certificato di iscrizione nella lista elettorale aggiunta prevista dall’art. 1 del decreto legislativo 12 aprile 1996, nr. 197, o, qualora l’iscrizione non sia ancora avvenuta, che lo stesso ha presentato la domanda di iscrizione entro il termine stabilito dall’art. 3, comma 1, del citato decreto legislativo, cioè non oltre il quinto giorno successivo a quello in cui è stato affisso il manifesto di convocazione di comizi elettorali.

**Non è ammessa l’autocertificazione.**



## § 6.9. Contrassegno di lista

Il candidato alla carica di Sindaco dovrà essere affiancato dal contrassegno o dai contrassegni delle liste collegate.

I predetti contrassegni saranno riprodotti sul manifesto recante le liste dei candidati e sulle schede di votazione. E' vietato l'uso di contrassegni:

- che riproducano immagini o soggetti di natura religiosa (artt. 30 e 33 T.U. 570/60).
- che esso siano identici o possano facilmente confondersi con quello di altra lista già presentata o con quello notoriamente usato da partiti o raggruppamenti politici cui sono estranei i presentatori medesimi;
- da parte di chi non è autorizzato, l'uso di contrassegni di lista riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento;
- che riproducono immagini o soggetti di natura religiosa;
- di simboli propri del Comune, simboli e/o marchi di società senza che venga depositata apposita autorizzazione all'uso da parte della società stessa;
- che contengano espressioni, immagini o raffigurazioni che facciano riferimento ad ideologie autoritarie.

L'articolo 38-bis, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021, **ha stabilito che il contrassegno di lista deve essere depositato a mano su supporto digitale oppure in tre esemplari in forma cartacea.**

Quindi, riepilogando, il contrassegno deve essere presentato alternativamente:

- in forma cartacea in triplice esemplare circoscritto da un cerchio del diametro di 10 cm. (per la riproduzione sul manifesto delle liste dei candidati) e in forma cartacea in triplice esemplare circoscritto da un cerchio del diametro di 3 cm. (per la riproduzione sulla scheda di votazione). Per evitare inconvenienti e difficoltà nella riproduzione dei contrassegni sulle schede, si suggerisce ai presentatori di lista che i contrassegni siano disegnati su carta lucida, con inchiostro di china o tipografico; si tenga presente che anche eventuali scritte facenti parte del contrassegno dovranno risultare circonscritte dal cerchio. I disegni nelle due misure devono essere identici e deve essere indicata la parte superiore e quella inferiore.
- a mano su supporto digitale su supporto fisico (pen drive/CD/DVD) sia in formato vettoriale che in formato PDF, anche in un unico esemplare circoscritto da un cerchio. Si suggerisce che entrambi i formati siano depositati in quadricromia (CMYK), privi di colore Pantone e sprovvisti del profilo colore al fine di acquisire un'ottimale definizione e immagine.

Nel caso in cui il contrassegno venga consegnato sia in formato cartaceo che su supporto digitale, l'immagine del contrassegno dovrà essere identica nei due formati.

La lista contraddistinta con la denominazione ed il simbolo di un partito che abbia avuto eletto un proprio rappresentante nel Parlamento nazionale o nel Parlamento europeo deve presentare una

dichiarazione - sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi che tali risultino da attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio, attestante che la lista è presentata in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso.

#### **§ 6.10. Programma amministrativo**

Il Programma amministrativo di ciascuna lista deve essere obbligatoriamente consegnato all'atto della presentazione delle candidature in duplice copia.

Tale documento sarà affisso all'Albo pretorio online del Comune.

#### **§ 6.11. Dichiarazione dei delegati di lista per il collegamento con il candidato alla carica di sindaco**

Deve essere sottoscritta dai due delegati di lista (indicati nella dichiarazione di presentazione della lista) e deve indicare il collegamento della lista con un candidato alla carica di Sindaco.

La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dal candidato alla carica di Sindaco.

#### **§ 6.12. Designazione del mandatario elettorale**

Coloro che intendono candidarsi possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale a partire dal giorno successivo a quello di indizione delle elezioni.

In tale ipotesi il candidato alla carica di Sindaco o di Consigliere Comunale devono designare un mandatario elettorale per la raccolta fondi e comunicarlo al Collegio Regionale di garanzia elettorale costituito presso la Corte d'Appello o, in mancanza, presso il Tribunale del Comune Capoluogo di regione.

E' esentato il candidato che spende meno di € 2.500,00 avvalendosi unicamente di denaro proprio (art 13 comma 6 legge 96/2012).

Si ricorda che la legge n. 96/2012 prevede l'obbligo della dichiarazione e rendicontazione delle spese sostenute dalla totalità dei candidati sindaci e consiglieri (eletti e non eletti, da chi ha avuto contributi e spese e non), che dovrà obbligatoriamente essere trasmessa al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale della Lombardia presso la Corte d'Appello entro 3 mesi dalla proclamazione degli eletti.

Per info e modulistica: [https://www.ca.milano.giustizia.it/area\\_elettorale.aspx?pnl=1](https://www.ca.milano.giustizia.it/area_elettorale.aspx?pnl=1)

### **§ 7. Modalità per la materiale presentazione della lista**

La presentazione delle candidature, intesa come materiale consegna all'autorità competente, deve essere fatta alla segreteria del Comune.

Nel silenzio della legge, si ritiene che la presentazione materiale delle liste dei candidati può essere effettuata da:

- esponenti dei partiti o dei gruppi politici;
- uno o più dei candidati;

- uno o più dei sottoscrittori della lista stessa;
- delegati di lista.

## **§ 8. Termini, iniziali e finali, per la presentazione delle candidature**

La presentazione delle candidature alla carica di Sindaco e delle liste dei candidati alla carica di Consigliere comunale con i relativi allegati **DEVE ESSERE EFFETTUATA** dalle ore 8.00 del 30° giorno antecedente la data della votazione e entro le ore 12.00 del 29° giorno antecedente la data della votazione, quindi da:

*dalle ore 8:00 alle ore 20:00 di venerdì 13 maggio 2022*

*dalle ore 8:00 alle ore 12:00 di sabato 14 maggio 2022*

Il Segretario comunale, o chi legalmente lo sostituisce, rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando giorno ed ora di presentazione e li trasmette alla commissione elettorale circondariale.

*E' opportuno precisare che il Segretario comunale non può rifiutarsi di ricevere le liste dei candidati, i relativi allegati e i contrassegni di lista, anche se li ritenga irregolari o se siano stati presentati tardivamente, purché indichi, nella ricevuta da rilasciare ai presentatori e sia sugli atti stessi, l'ora della ricevuta.*

## **§ 9. Pubblicazione del Curriculum Vitae e del Certificato Penale dei Candidati sui Siti Internet**

L'art. 1, comma 14 della legge 9 gennaio 2019, n. 3, ha stabilito l'obbligo per partiti, movimenti politici, liste o candidati collegati che si presentino alle elezioni di pubblicare sul proprio sito internet, per ciascun candidato:

- curriculum vitae;
- certificato penale rilasciato dal casellario giudiziale non prima di 90 gg dalla data fissata per le elezioni.

L'obbligo di pubblicazione deve essere adempiuto entro il 14° gg antecedente alla data delle elezioni (*domenica 29 maggio 2022*).

L'omessa pubblicazione, pur non comportando l'esclusione delle liste o dei singoli candidati, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da 12.000 a 120.000 euro ( art. 1 comma 23 legge 3/2019).

Analogo obbligo sussiste per il Comune, ai sensi dell'art. 1 comma 15 della legge 3/2019, che, entro il 7° gg antecedente la data delle elezioni, deve pubblicare all'interno di un'apposita sezione denominata "Elezioni trasparenti" del sito internet i medesimi documenti già pubblicati sul sito del partito, movimento politico o lista.

Al fine di adempiere a tale obbligo i partiti/movimenti/liste sono tenuti a comunicare con la dovuta tempestività tali documenti via PEC all'indirizzo: [comune.abbiategrasso@legalpec.it](mailto:comune.abbiategrasso@legalpec.it) entro e non oltre lunedì 30 maggio 2022.

**La documentazione deve essere trasmessa anche all'indirizzo mail [elettoriale@comune.abbiategrasso.mi.it](mailto:elettoriale@comune.abbiategrasso.mi.it) .**

Per informazioni circa la richiesta del certificato penale del casellario giudiziale si riporta il link della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano: <https://www.procura.milano.giustizia.it/per-il-cittadino.html>

Il certificato del casellario giudiziale deve essere rilasciato non prima di 90 giorni dalla data fissata per la consultazione elettorale

***ART. 38 BIS C. 7 D.L 77/2021 CONVERTITO CON LEGGE 108/2021: prevede che i legali rappresentanti dei partiti/movimenti politici/liste o persone da loro delegate possano chiedere, anche mediante posta elettronica certificata, i certificati del casellario giudiziale dei candidati, previo consenso e su delega dell'interessato da sottoscrivere all'atto dell'accettazione della candidatura.***

***Il Tribunale deve rendere disponibili al richiedente i certificati entro 5 giorni dalla richiesta.***

Nel caso in cui il certificato del casellario giudiziale venga richiesto a chi intende candidarsi alle elezioni, le imposte e diritti dovuti sono ridotti della metà previa contestuale dichiarazione, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, che la richiesta di tale certificato è finalizzata a rendere pubblici i dati ivi contenuti in occasione della propria candidatura.

## **§ 10. Esenzione dall'imposta**

***Gli atti ed i documenti richiesti dalla legge a corredo della dichiarazione di presentazione delle candidature sono esenti da bollo.***